

MANDATO DEL COMITATO DI AUDIT

Il Comitato di audit è stato istituito ad alto livello dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ai sensi dell'articolo 9 bis del Regolamento interno. Il Comitato rafforza i livelli di controllo interni ed esterni già esistenti e consolida la governance interna della BCE, per le funzioni sia di banca centrale sia di vigilanza bancaria, del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) e dell'Eurosistema.

1. Obiettivo e ambito di competenza del Comitato di audit

Il Comitato di audit assiste il Consiglio direttivo nel quadro delle competenze attribuite a quest'ultimo ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e del regolamento sull'MVU¹ per quanto concerne lo svolgimento dei compiti e delle attività della BCE/Eurosistema; a tal fine presta consulenza e/o sottopone pareri in merito

- a) all'integrità delle informazioni finanziarie,
- b) alla sorveglianza sui controlli interni,
- c) al rispetto di disposizioni legislative, regolamenti e codici di condotta applicabili,
- d) all'assolvimento delle funzioni di revisione.

2. Competenze

2.1 Integrità delle informazioni finanziarie

Il Comitato di audit valuta l'adeguatezza e l'efficacia complessive dei processi alla base della redazione del bilancio della BCE e l'adeguatezza complessiva delle relative informazioni. A tal fine, il Comitato di audit

- a) esamina il bilancio annuale prima della sua approvazione da parte del Consiglio direttivo;
- b) discute con i revisori interni, il revisore esterno e i dirigenti della BCE i rispettivi rapporti di revisione (ivi compresa la lettera di raccomandazione) nonché qualsiasi difficoltà incontrata nell'esercizio di revisione e/o ogni caso significativo di disaccordo con i dirigenti;
- c) ottiene dal revisore esterno una dichiarazione attestante che il bilancio è stato redatto in conformità ai principi contabili approvati ed è stato sottoposto ad adeguata verifica;
- d) presenta al Consiglio direttivo un parere in merito all'approvazione del bilancio.

¹ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

Inoltre, il Comitato di audit prende in esame qualsiasi questione di contabilità o di rendicontazione finanziaria inerente all'Eurosistema che possa avere un impatto significativo sul bilancio della BCE.

2.2 Sorveglianza sui controlli interni

Il Comitato di audit valuta l'efficacia e l'adeguatezza complessive dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi e sottopone al Consiglio direttivo il proprio parere al riguardo. A tal fine, il Comitato di audit

- a) valuta i sistemi di gestione dei rischi operativi e finanziari e i relativi processi;
- b) discute con i revisori interni, il revisore esterno e i responsabili della gestione dei rischi i rispettivi rapporti e, in particolare, le principali esposizioni ai rischi operativi, finanziari e di reputazione;
- c) considera l'adeguatezza e la tempestività delle misure adottate per tenere sotto osservazione e controllo tali esposizioni e, più in generale, assicura che le raccomandazioni e i timori espressi ricevano la dovuta attenzione;
- d) valuta sistemi e procedure per le segnalazioni di violazioni normative e irregolarità di natura gestionale (whistleblowing) nonché per la protezione degli autori di tali segnalazioni da eventuali ritorsioni;
- e) formula raccomandazioni, se del caso, promuovendo in tal modo un contesto che favorisca l'integrità, una cultura positivamente aperta alla ricezione di segnalazioni e il controllo.

2.3 Rispetto di disposizioni legislative, regolamenti e codici di condotta applicabili

Il Comitato di audit valuta l'adeguatezza complessiva dei quadri di riferimento in materia di conformità e l'efficacia dei relativi processi di monitoraggio; inoltre, sottopone al Consiglio direttivo il proprio parere al riguardo. A tal fine, il Comitato di audit

- a) esamina il quadro di conformità e i relativi processi di monitoraggio;
- b) discute con i revisori interni, il revisore esterno, il Direttore generale dei servizi legali, il Responsabile generale della conformità e della governance e, se del caso, il Presidente del Comitato etico e i presidenti dei comitati dell'Eurosistema/BCE i rispettivi rapporti e, in particolare, le questioni di conformità che possano avere un significativo impatto finanziario o reputazionale;
- c) è informato circa gli incidenti e/o i casi di inosservanza rilevanti e valuta l'adeguatezza e la tempestività delle misure adottate di conseguenza;
- d) formula raccomandazioni, se del caso, promuovendo così un contesto favorevole all'integrità e alla buona governance.

2.4 Funzioni di Audit

Il Comitato di audit valuta l'efficacia e l'adeguatezza complessive delle funzioni di revisione. A tal fine, il Comitato di audit

- a) esamina il programma di lavoro del Comitato dei revisori interni prima della sua approvazione da parte del Consiglio direttivo e sottopone a quest'ultimo il proprio parere in merito;
- b) esamina il programma di lavoro della Direzione Revisione interna della BCE e, se del caso, presenta un parere in merito;
- c) valuta l'operato della Direzione Revisione interna della BCE, del Comitato dei revisori interni e del revisore esterno della BCE per assicurare che le funzioni di revisione siano svolte in conformità con gli adeguati standard professionali applicabili;
- d) sottopone all'attenzione del Consiglio direttivo qualsiasi questione che potrebbe pregiudicare l'efficace adempimento delle funzioni di revisione, per quanto concerne tra l'altro l'indipendenza, l'accesso riservato e diretto all'organo decisionale di riferimento nonché al personale e alle informazioni, e l'adeguatezza delle risorse in dotazione;
- e) presta consulenza al Consiglio direttivo in merito alle raccomandazioni riguardanti la nomina dei revisori esterni dell'Eurosistema.

2.5 Altre competenze

In aggiunta alle competenze già elencate, il Comitato di audit può

- a) svolgere altre attività connesse al presente mandato, su richiesta del Consiglio direttivo;
- b) raccomandare al Comitato esecutivo di incaricare la Direzione Revisione interna e/o qualsiasi altra funzione pertinente di questioni specifiche che rientrino nella sfera di competenza del Comitato di audit stesso.

3. Accesso al personale e alle informazioni e consulenza esterna

Il Comitato di audit ha accesso illimitato ai dirigenti e al personale, nonché a ogni informazione e documento che reputi necessari per adempiere in maniera adeguata le proprie funzioni, come definite nel presente mandato.

In particolare, il Comitato di audit può incontrare a porte chiuse, in assenza del membro del Comitato esecutivo della BCE, il responsabile della funzione di revisione interna e il revisore esterno della BCE, di propria iniziativa oppure su richiesta del responsabile della funzione di revisione interna o del revisore esterno della BCE. Inoltre, il Comitato di audit incontra a intervalli regolari i responsabili delle funzioni di gestione dei rischi operativi e finanziari e, se del caso, il Direttore generale dei servizi legali e il Responsabile generale della conformità e della governance oppure qualsiasi altro dirigente reputi necessario per adempiere in maniera adeguata le proprie funzioni.

Al Comitato di audit perviene la sintesi dei rapporti di revisione in modo sistematico e, su richiesta, anche il

testo integrale.

Sono inoltre trasmessi simultaneamente al Consiglio direttivo e al Comitato di audit: 1) il parere annuale dei revisori sul bilancio della BCE, 2) la lettera di raccomandazione del revisore esterno della BCE, unitamente alla risposta del Comitato esecutivo, 3) le osservazioni preliminari della Corte dei conti europea², congiuntamente alla risposta del Comitato esecutivo, 4) copia della relazione della Corte dei conti europea anticipatamente rispetto alla sua pubblicazione.

Inoltre il Comitato di audit riceve i rapporti che trattano importanti questioni di controllo inerenti ai rischi finanziari e/o operativi, nonché i rapporti di carattere generale sul rispetto di disposizioni legislative, regolamenti e codici di condotta applicabili e/o i rapporti di carattere specifico su casi rilevanti di inosservanza.

4. Attività di resoconto

Il Comitato di audit presenta periodicamente al Consiglio direttivo un rapporto annuale sulle attività svolte. In tale occasione il Comitato di audit sottopone al Consiglio direttivo una valutazione dell'efficacia dei sistemi di controllo complessivi e formula raccomandazioni, secondo opportunità. In aggiunta, il Comitato di audit riferisce al Consiglio direttivo ogniqualvolta lo ritenga opportuno e/o sia richiesto per l'adempimento delle sue funzioni.

5. Composizione del Comitato di audit

Il Comitato di audit è formato da non più di sei membri: il Vicepresidente della BCE, due governatori di grande esperienza scelti nell'ambito delle banche centrali nazionali dell'area dell'euro (di cui almeno uno appartenente a una banca centrale investita di funzioni di vigilanza) e fino a tre membri esterni. Questi ultimi sono selezionati fra alti funzionari con esperienza in attività di banca centrale, in vigilanza bancaria e/o in materia finanziaria, nonché fra esponenti riconosciuti del mondo accademico e/o della professione di audit, purché non rivestano contestualmente incarichi nel settore finanziario.

Per almeno uno dei membri esterni, la selezione avviene mediante un invito pubblico a manifestare interesse riservato a candidati che non abbiano già ricoperto in precedenza incarichi nell'ambito dell'Eurosistema.

Ad eccezione del Vicepresidente della BCE, membro ex officio del Comitato di audit, gli altri membri sono nominati dal Consiglio direttivo per un periodo di tre anni; il mandato è rinnovabile una volta. Il Comitato di audit elegge fra i suoi membri un presidente (questa carica non può essere ricoperta dal Vicepresidente della BCE).

Ai membri esterni del Comitato di audit vengono riconosciute un'indennità annua e una remunerazione per diem per ciascuna giornata di riunione del Comitato. L'ammontare del compenso è stabilito dal Consiglio direttivo.

² Articolo 27.2 dello Statuto del SEBC.

6. Riservatezza e Codice di condotta

I membri del Comitato di audit non divulgano a persone non autorizzate informazioni di carattere riservato di cui vengano a conoscenza nell'assolvimento dei propri doveri e restano vincolati, anche dopo la cessazione dalle funzioni, al segreto professionale previsto all'articolo 37 dello Statuto del SEBC e della BCE.

In generale, nell'adempimento delle proprie mansioni, i membri del Comitato di audit si conformano ai principi del quadro etico della BCE, il codice di condotta unico³, che fa esplicito riferimento alla loro responsabilità di tutelare l'integrità e il prestigio dell'Eurosistema.

I documenti redatti o detenuti dai membri del Comitato di audit in relazione alle attività dello stesso sono di proprietà della BCE e, in quanto tali, classificati e trattati ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del Regolamento interno della banca centrale europea.

7. Indipendenza dei membri del Comitato di audit

Nell'assolvimento delle loro funzioni nel quadro del presente mandato, i membri del Comitato di audit agiscono in piena indipendenza, senza sollecitare né accettare istruzioni da parte di persone od organismi nell'ambito della BCE, o di istituzioni al di fuori della BCE, dell'MVU e dell'Eurosistema. Persone, organismi e istituzioni che ricadono nella sfera di competenza del Comitato di audit rispettano la sua indipendenza.

In caso di conflitto di interessi, seppure soltanto percepito o potenziale, i membri del Comitato di audit si astengono dal partecipare alle deliberazioni.

I membri esterni sottoscrivono una Dichiarazione di condotta etica e una pubblica Dichiarazione di interessi mediante cui indicano eventuali interessi diretti o indiretti che possano ritenersi in contrasto con la loro indipendenza, ovvero l'assenza di simili interessi.

8. Limitazioni del ruolo del Comitato di audit

Il Comitato di audit è investito delle competenze di consulenza e sorveglianza definite nel presente mandato. Non rientra fra i doveri e le funzioni del Comitato svolgere audit o revisioni contabili allo scopo di assicurare che il bilancio della BCE e le relative informazioni siano completi e accurati. Tali revisioni competono alla dirigenza e al revisore esterno.

Inoltre il Comitato non partecipa alle attività inerenti alla formulazione della politica monetaria o alla vigilanza sugli enti creditizi.

9. Riunioni

Il Comitato di audit si riunisce almeno quattro volte l'anno. Se le circostanze lo richiedono, il presidente ha la facoltà di convocare ulteriori riunioni. I membri del Comitato dovrebbero partecipare di persona a tutte le

³ Codice di condotta per le alte cariche della Banca centrale europea (GU L 89 dell'8.3.2019, pag. 2).

riunioni. Di norma, il responsabile della funzione di revisione interna è invitato alle riunioni.

Il Comitato di audit costituisce il quorum se non sono presenti tre quinti dei membri.

10. Riesame del presente mandato e autovalutazione

Il Comitato di audit riesamina il proprio mandato almeno ogni tre anni e riferisce al Consiglio direttivo al riguardo. In tale contesto, il Comitato effettua un'autovalutazione sul proprio operato.

11. Pubblicazione del presente mandato

Il mandato del Comitato di audit è pubblicato sul sito Internet della BCE.